



Consolato Generale d'Italia
Stoccarda

Riacquisto della cittadinanza italiana in caso di perdita

Informazioni generali

Secondo la Convenzione di Strasburgo del 6 Maggio 1963, in caso di perdita, la cittadinanza italiana può essere riacquistata ai sensi dell'[Art. 13 Comma c\) oppure Comma d\) della Legge del 5 Febbraio 1992 Nr. 91](#).

In caso di perdita, la cittadinanza italiana può essere riacquistata:

- *automaticamente*
 - dopo un anno dalla data in cui è stata stabilita la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che entro lo stesso termine non vi si rinunci.
- *con domanda*
 - prestando effettivo servizio militare nelle Forze Armate Italiane;
 - assumendo, o avendo assunto, un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato anche all'estero;
 - presentando, per i residenti all'estero, presso l'Autorità Consolare italiana, una dichiarazione tesa al riacquisto della cittadinanza italiana e stabilendo, entro un anno dalla dichiarazione, la propria residenza in Italia;
 - mediante dichiarazione, da parte della cittadina italiana che ha perduto automaticamente la cittadinanza per matrimonio con uno straniero celebrato anteriormente al 1° Gennaio 1948.